

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI (III) — DIFESA (VII)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE
GIORGIO LA MALFA

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE
ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		RONCHI ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esportazione e dei transiti di materiale di armamento (3012)	3
LA MALFA GIORGIO, <i>Presidente</i>	3	LA MALFA GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 9, 10 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente, relatore per la VII Commissione</i>	8, 10, 16, 18
Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento (2911);		ASTORI GIANFRANCO	18
FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (330);		CERQUETTI ENEA	9, 10, 12, 17
CERQUETTI ed altri: Norme sulle esportazioni, importazione e transito di materiale bellico (346);		GORLA MASSIMO	16, 18
CODRIGNANI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (944);		GUNNELLA ARISTIDE, <i>Relatore per la III Commissione</i>	11, 12 13, 15, 16, 17
STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1435);		OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	8, 9, 13, 17
SODANO ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449);		PETRUCCIOLI CLAUDIO	9, 10, 12, 15, 17
		RUTELLI FRANCESCO	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

LEO CANULLO, *Segretario della III Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 quarto comma, del regolamento, i deputati Serafini, Ferrandi, Guerrini, Sastro, Poli e Germanà, sostituiscono rispettivamente i deputati Magri, Pochetti, Napolitano, Vito Angelini, Natta e Dutto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento (2911) e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (330); Cerquetti ed altri: Norme sulle esportazioni, importazione e transito di materiale bellico (346); Codrignani ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (944); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1435); Sodano ed altri: Norme sul controllo della vendita delle armi (2449); Ronchi ed altri: Norme sul controllo e la limitazione della esportazione e dei transiti di materiale di armamento (3012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Cerquetti ed altri: « Norme sulle esportazioni, importazione e transito di materiale bellico »; Codrignani ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Sodano ed altri: « Norme sul controllo della vendita delle armi »; Ronchi ed altri: « Norme sul controllo e la limitazione della esportazione e dei transiti di materiale di armamento ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 29 gennaio scorso, abbiamo completato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2; proseguiamo ora nei nostri lavori tenendo sempre presente che l'eventuale approvazione di emendamenti al testo unificato deve intendersi, ove appaia necessario, effettuata in linea di principio, ai fini della loro trasmissione alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro delle imprese interessate al commercio internazionale di materiali d'armamento. Copie di tale registro ed i suoi aggiornamenti sono tra-

smessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri per gli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio ed artigianato.

2. La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata al Ministero della difesa da soggetti aventi i seguenti requisiti soggettivi:

a) per imprese individuali e per le Società di persone la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza dell'Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un Trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di un Paese legato all'Italia da un Trattato per la collaborazione giudiziaria.

3. Si prescinde da tali requisiti per i consorzi industriali, promossi o ai quali partecipa lo Stato italiano, quali organi di agenzie costituite sulla base di intese interrogative o NATO, o quali esecutori di altri accordi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.

4. Le caratteristiche delle imprese — singoli e loro consorzi e associazioni — e le modalità per l'iscrizione sono definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 2.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, alla prima riga, sostituire le parole: Ministero della difesa, con le parole: Ministero del commercio con l'estero.

3. 1.

IL GOVERNO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il registro delle im-

prese, dei consorzi ed associazioni industriali interessati al commercio internazionale di materiali di armamento. Tale registro e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della difesa e dell'industria, commercio ed artigianato.

3. 2.

MICELI, PELLEGATTA.

Sostituire al comma 1 le parole: al commercio internazionale con le seguenti: alla importazione, alla esportazione e al transito.

3. 3.

CERQUETTI, CRIPPA.

Sostituire al comma 1 le parole: al commercio internazionale con le seguenti: all'importazione, esportazione e transito.

3. 4.

CODRIGNANI, MASINA.

Al comma 3 dopo le parole: d'armamento aggiungere le seguenti: e che intendano operare: o nel settore industriale, o nel settore della progettazione e ricerca, o in quello commerciale, o in quello del trasporto, o in quello della vigilanza a ciascuna attività connessa, o in più di uno o in tutti quelli elencati.

3. 5.

CERQUETTI, CRIPPA.

Aggiungere al comma 1, alla fine, le parole: e dell'interno.

3. 6.

GUNNELLA.

Aggiungere al comma 1, dopo le parole: ai Ministeri per gli affari esteri, le seguenti: dell'interno.

3. 7.

CODRIGNANI, MASINA.

Al primo comma, dopo le parole: commercio e artigianato; aggiungere le seguenti: e alle Commissioni affari esteri e

difesa della Camera e del Senato. Tale registro deve contenere notizie dettagliate sulle caratteristiche delle imprese interessate.

3. 8.

RUTELLI.

Al comma 1, aggiungere infine: e alle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato.

3. 9.

CODRIGNANI, MASINA.

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: e alle Commissioni difesa e affari esteri della Camera e del Senato.

3. 10.

RONCHI, GORLA.

Aggiungere al comma 1, infine, le seguenti parole: La iscrizione al registro costituisce requisito necessario per richiedere le autorizzazioni per l'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento come definiti agli articoli 2 e 4.

3. 11.

CERQUETTI, CRIPPA.

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente periodo:

Solo agli iscritti a tale registro possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative commerciali, di transito e di trasporto ai fini di esportazioni e di importazioni di materiali di armamenti.

3. 12

MICELI, PELLEGATTA.

Sostituire al secondo comma le parole: La domanda di iscrizione al registro deve essere presentata al Ministro della difesa *con le seguenti:* la domanda deve essere presentata al Ministero commercio con l'estero ».

3. 13.

MICELI, PELLEGATTA.

Al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, al codice penale nonché alla presente legge;

d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110.

e) l'assenza di condanne per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, nonché di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ed integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, e dagli articoli 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunti dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato dal certificato del prefetto di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma;

g) il decorso di almeno tre anni dalla collocazione in congedo assoluto per

i militari e di collocamento a riposo per i civili dipendenti dallo Stato i quali abbiano svolto funzioni tecnico-amministrative o di controllo relative alla materia di cui alla presente legge o gli approvvigionamenti statali nel medesimo settore e che siano o presidenti, o amministratori delegati, o direttori generali, o che abbiano comunque responsabilità primarie nella ditta che richiede o che possiede l'iscrizione nel registro.

Gli iscritti al registro debbono comunicare ogni variazione dei soggetti di cui alla lettera *a)* e *b)* al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa nonché eventuali aggiornamenti al catalogo di cui al successivo articolo

Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità, stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia.

Non sono iscrivibili o, se iscritte decadono dalla iscrizione le imprese per le quali le persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma siano appartenute o appartengono ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 o siano stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645.

La perdita di uno dei requisiti sopraelencati nonché l'incorrere in una delle sanzioni previste dagli articoli 12 e seguenti della presente legge determina la cancellazione del registro disposta con decreto del Ministro della difesa secondo una procedura da definire con le modalità di cui al successivo articolo 18.

3. 14.

CERQUETTI, CRIPPA.

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-

dificazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, al codice penale nonché della presente legge;

d) il possesso della autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, successive modificazioni, e legge 18 aprile 1975, n. 110);

e) l'assenza di condanne per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (modificato dall'articolo 10 della legge 13 dicembre 1982, n. 646), nonché di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con le successive integrazioni. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato dal certificato del progetto di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del presente articolo;

g) il decorso di almeno tre anni dalla cessazione della funzione militare o del rapporto di lavoro in congedo per i militari e i civili che abbiano svolto mansioni attinenti alla materia di cui alla presente legge, o che abbiano responsabilità direttive nella ditta che richiede o che possiede l'iscrizione nel registro.

Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dalle disposizioni contro la mafia e contro le associazioni segrete.

3. 15.

CODRIGNANI, MASINA.

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

c) l'assenza di condanne, ovvero di procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui al vigente codice penale nonché della presente legge;

d) il possesso della autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 1931 e sue modificazioni e legge n. 110 del 1975);

e) l'assenza di condanne per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di procedimenti in corso per lo stesso reato, o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché di una delle cause ostative previste dagli articoli 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso di tale requisito deve essere comprovato dal certificato del prefetto di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni nei confronti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo.

3. 16.

RONCHI, GORLA.

Al comma 3 sostituire le parole: da tali requisiti con le seguenti: dai requisiti di residenza in Italia.

3. 17.

CERQUETTI, CRIPPA.

All'ultimo comma sostituire le parole: sono definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 7 con le seguenti:

sono definite dal Ministro della difesa con proprio decreto, previo parere del CISD.

3. 18.

CERQUETTI, CRIPPA.

Alla fine dell'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:

Le imprese iscritte nel Registro s'impegnano ad astenersi dalla propaganda dei propri prodotti bellici attraverso gli organi di stampa nazionali ed esteri. È altresì vietata ogni forma di sovvenzione da parte di tali imprese nei confronti delle società editoriali.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro per 12 mesi.

3. 19.

RUTELLI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Per la tenuta del Registro nazionale importatori, esportatori, trasportatori di materiale di armamento è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

Per ogni componente, ivi compreso il presidente, è nominato almeno un supplente.

Spetta alla Commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo in merito alla iscrizione o reinscrizione al Registro;

b) provvedere alla revisione triennale del Registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 23;

d) deliberare sulla cancellazione dal Registro.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di due terzi dei suoi componenti e delibera all'unanimità.

I soggetti iscritti al Registro sono tenuti:

a) a presentare al Ministro della difesa il catalogo dei materiali d'armamento di cui al successivo articolo 20 oggetto di eventuale esportazione o costituenti oggetto di operazioni commerciali, con esclusione dei materiali oggetto di operazioni di transito, di temporanea importazione e riesportazione o di trasporto. Nel catalogo devono essere riportate le sigle distintive ed i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o componente significativo al fine di permettere, ove necessario, l'assegnazione della classifica di segretezza ai materiali catalogati. Copia del catalogo, completo di classifica di segretezza, è trasmessa dal Ministero della difesa agli organi di cui ai successivi articolo 5 e 7 per il riscontro del materiale per il quale viene chiesta l'esportazione. La compilazione, tenuta e aggiornamento del catalogo devono essere effettuati sulla base di norme emanate dal Ministro della difesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

b) a fornire tutte le informazioni possibili che il Comitato, di cui all'articolo 2 della presente legge, richiede sui singoli contratti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione e sul grado di utilizzazione della stessa;

c) nell'ambito delle norme che presiedono ai trasporti internazionali di ma-

teriali d'armamento di cui alla presente legge, ad adottare tutte le possibili precauzioni a livello contrattuale per evitare che il materiale spedito raggiunga destinazioni diverse da quelle autorizzate;

d) ad attenersi a tutte le prescrizioni e condizioni eventualmente contenute negli atti di autorizzazione.

CERQUETTI, CRIPPA.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Con l'emendamento 3. 1, il Governo propone il ripristino dell'originario testo del disegno di legge. I relatori ritengono che si tratti di una modifica formale, senza implicazioni sostanziali, ed esprimono parere favorevole precisando che, a seguito della sostituzione, al primo comma, della dizione « Ministero della difesa » con « Ministero del commercio con l'estero », nel prosieguo dello stesso comma deve precisarsi che copia del registro dovrà essere inviata non più al Ministero del commercio con l'estero bensì a quello della difesa.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Certamente. La correzione indicata dal relatore è logica ed indispensabile.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. In caso di approvazione dell'emendamento 3. 1 ritengo risulterebbe assorbito, nella sostanza, l'emendamento Miceli, Pellegatta 3. 2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cerquetti, Crippa 3. 3 e, conseguentemente, sull'emendamento Codrignani, Masina 3. 4, che è identico.

Sono, invece, contrario all'emendamento Cerquetti, Crippa 3. 5.

Naturalmente, esprimo parere favorevole all'emendamento Gunnella 3. 6 che propone di aggiungere il Ministero dell'interno all'elenco di quelli ai quali deve essere inviata copia del registro delle imprese. L'emendamento Codrignani, Masina 3. 7 risulterebbe assorbito da questo del collega Gunnella.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rutelli 3. 8, sull'emendamento Codrignani, Masina 3. 9 nonché sull'emendamento Ronchi, Gorla 3. 10.

Parere favorevole, invece, agli emendamenti Cerquetti, Crippa 3. 11 e Miceli, Pellegatta 3. 12, identico nella sostanza al precedente.

Parere favorevole all'emendamento Miceli, Pellegatta 3. 13.

Parere favorevole al lungo emendamento Cerquetti, Crippa 3. 14, con una riserva sulla quale tornerò fra breve; e conseguentemente parere negativo sull'emendamento Codrignani, Masina 3. 15, identico nella sostanza ma meno brillante.

Per lo stesso motivo esprimo parere contrario all'emendamento Ronchi, Gorla 3. 16.

Sono favorevole agli emendamenti Cerquetti, Crippa 3. 17 e 3. 18.

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento Rutelli 3. 19.

Come avevo preannunziato, torno brevemente all'emendamento Cerquetti 3. 14 per precisare che i relatori si dichiarano favorevoli ad un suo accoglimento a condizione che i proponenti accettino di sopprimere la lettera g), il cui contenuto è materia che rientra in un articolo successivo.

Infine, sempre in merito allo stesso emendamento, devo dire che non ritengo opportuno che la cancellazione dal registro debba essere disposta con decreto del ministro, così come si dispone all'ultimo comma. Giudico più corretto eliminare tale indicazione e limitarsi a stabilire che la cancellazione in questione avviene secondo una procedura da definire con le modalità di cui al successivo articolo 18; oppure eliminare del tutto la disposizione per avviarne la trattazione direttamente in sede di esame dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Per quanto attiene a questa modifica proposta dal relatore all'ultimo comma dell'emendamento 3. 14, poiché non incide sulla sostanza della

norma, ritengo possa formare oggetto di quel coordinamento formale di tutto il provvedimento che certamente dovrà essere effettuato al termine della discussione.

ENEA CERQUETTI. Accolgo l'invito del relatore a sopprimere la lettera g) nell'emendamento in questione, nonché l'osservazione del presidente secondo la quale l'ultima parte dell'emendamento stesso potrà formare oggetto di coordinamento formale.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere espresso dall'onorevole Ruffini su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione gli emendamenti all'articolo 3, do la parola a quei colleghi che intendano parlare per dichiarazione di voto.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Dichiaro il voto contrario del mio gruppo all'emendamento 3. 1 del Governo sulla base di una serie di considerazioni che forse necessitano di un chiarimento da parte del Governo. Attribuire al Ministero del commercio con l'estero, anziché a quello della difesa, il compito di redigere ed aggiornare il registro delle imprese, infatti, significa spostare l'asse di valutazione da criteri di sicurezza e di difesa ad altri che sono inevitabilmente commerciali. Non capisco quale criterio possa ispirare il Ministero del commercio con l'estero, nell'ambito delle sue funzioni, a compilare il registro se non quello che dovrebbe poi comunque attingere al dicastero della difesa.

Con l'articolo 3, inoltre, inizia e si sviluppa tutta una serie di attribuzioni ai comitati o ai diversi ministeri che dovrebbe essere valutata nella sua interezza. Per esempio, per quanto riguarda l'articolo 4, il nostro gruppo ha presentato un emendamento che mira ad attribuire le competenze del Ministero della difesa a

quello degli esteri, perché in quel caso, al contrario di quanto ho detto prima, si tratta di valutazioni strettamente politiche, in quanto riguardano l'autorizzazione preventiva.

La logica complessiva che secondo noi deve ispirare il provvedimento è che, una volta definito il comitato nel quale ha sede la responsabilità collegiale del Governo in materia, la responsabilità politica sia ricondotta, per gli atti fondamentali, al Ministero degli esteri; la responsabilità tecnica, concernente l'indicazione e la valutazione degli armamenti, al Ministero della difesa. Presso il Ministero del commercio con l'estero dovrebbe sedere unicamente il comitato che ha il compito di valutare nel merito le diverse domande.

ENEA CERQUETTI. Vorrei invitare i colleghi relatori ed il rappresentante del Governo a riflettere. Se spostiamo il registro delle imprese presso il Ministero del commercio con l'estero creiamo problemi riguardo alla conoscenza della realtà da tenere sotto controllo. Il Ministero della difesa infatti, ha già i registri dei suoi fornitori, quindi dispone di un apparato per valutare se i fornitori stessi abbiano o meno i requisiti per svolgere la loro attività. In più, presso il Ministero della difesa già esiste un primo organismo di vigilanza e di controllo, cioè un'unità di sorveglianza tecnica, in grado di valutare ciò che avviene all'interno delle diverse aziende. Attribuire quindi la tenuta del registro al Ministero del commercio con l'estero significa dare tale compito ad un dicastero che non ha alcuna capacità di controllo del settore. Tra l'altro, ai tempi della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli armamenti, è emerso che il Ministero della difesa non sta alle industrie belliche come un cliente ai fornitori: da queste aziende non compra prodotti, ma servizi industriali, quindi esse sono delle « lunghe mani » del Ministero della difesa. Non si vede perché, quindi, tali aziende debbano presentarsi come se fossero normali imprese fornitrici davanti al Ministero del commercio con l'estero, che

può conoscerle soltanto attraverso il registro, mentre sono asservite al Ministero della difesa.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Concordo pienamente con l'impostazione concettuale data dall'onorevole Petruccioli relativamente al progetto di legge al nostro esame, nel senso che la responsabilità sia accentrata su due ministeri, con prevalenza di quello degli esteri per gli aspetti politici e di quello della difesa per gli aspetti tecnici. Tutto l'impianto del progetto di legge è in questo senso. Ciò nonostante i relatori, pur non attribuendo soverchia importanza alla portata dell'emendamento 3. 1 e ritenendolo puramente formale, pensano di aderire alla proposta del Governo perché nella conservazione del registro non vi è nessuna valutazione discrezionale: si tratta di tenere materialmente un registro che il Governo ritiene possa essere meglio allocato presso il dicastero del commercio con l'estero. Gli stessi organi del Ministero della difesa pensano che si tratti di un atto tipicamente commerciale, dal momento che l'autorizzazione a trattare ed a stipulare resta di competenza dei Ministeri della difesa e degli esteri.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. È vero che quest'emendamento introduce una modifica che non è di grande rilievo, rispetto ad altri che auspichiamo o proponiamo; è altrettanto vero che i requisiti soggettivi per accedere a quell'elenco sono fissati dalla legge: ma sappiamo tutti che tali requisiti devono essere in qualche modo misurati e valutati.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Si tratta sempre di requisiti documentabili, come la mancanza di condanne penali o il possesso della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 1, favorevoli i relatori.

(È respinto).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Miceli e Pellegatta 3. 2.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Cerquetti e Crippa 3. 3 e Codrignani e Crippa 3. 4, favorevoli i relatori ed il Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 5, contrari i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Gunnella 3. 6 e Codrignani e Crippa 3. 7, favorevoli i relatori ed il Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Rutelli 3. 8.

FRANCESCO RUTELLI. Prendo la parola semplicemente per dire che tale emendamento rientra nella linea tendente a garantire maggiore informazione al Parlamento. Per tale motivo mi sembrerebbe utile la sua approvazione da parte della Commissione.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Il Parlamento non è un organismo amministrativo. È un organismo politico e legislativo e; ove lo ritenga necessario, può sempre richiedere informazioni. Seguendo la strada proposta dall'onorevole Rutelli, dovrebbero essere inviati al Parlamento tutti gli albi professionali che esistono *ex lege*, trasformando le Commissioni legislative in strumenti amministrativi.

FRANCESCO RUTELLI. Ritengo che quello sarebbe uno dei momenti più significativi di conoscenza ed informazione per la Commissione difesa. Ciò sul modello di quanto avviene, ad esempio, in relazione al ricevimento degli atti dei comitati per l'attuazione delle leggi promozionali sulle forze armate. Anche in questo caso, non vi è attività amministrativa

né ingerenza da parte del Parlamento, ma solo informazione su procedure di sicuro valore politico. Il Parlamento non ha alcun potere ma viene semplicemente informato su quanto accade.

PRESIDENTE. Ritengo che questa richiesta di trasmissione al Parlamento da parte della pubblica amministrazione di registri di imprese che operano in un settore tanto delicato qual è quello del commercio delle armi crei dei problemi di ordine tecnico. Tra l'altro, inevitabilmente, tali notizie diverrebbero di totale dominio pubblico.

A mio giudizio il punto centrale è quello di stabilire procedure tali per cui il Parlamento sia sicuro che certi principi non vengano violati. Rendere tutto pubblico potrebbe portare certe imprese a scoraggiarsi, a non voler più entrare nel settore.

Non vorrei che confondessimo la necessità di chiare garanzie con l'impossibilità ad operare.

FRANCESCO RUTELLI. Ho motivato il mio emendamento citando il caso di un comitato che fornisce informazioni ed elementi di valutazione assai rilevanti alla Commissione difesa, dal momento che si occupa di approvvigionamento di mezzi alle forze armate, e la cui attività, tuttavia, non ha mai scoraggiato nessuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 3. 8, contrari i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Codrignani e Masina 3. 9 e Ronchi e Gorla 3. 10 risultano pertanto preclusi.

Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 11, favorevoli i relatori ed il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Miceli e Pellegatta 3. 12 e 3. 13 risultano assorbiti.

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-DIFESA) — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Passiamo all'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 14, del quale i presentatori, su richiesta dei relatori, hanno accettato di sopprimere la lettera g).

ENEA CERQUETTI. Sì, signor presidente, dato che vi è l'impegno dei relatori a riconsiderare il contenuto del punto g) in un altro momento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 14, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Codrignani e Masina 3. 15 e Ronchi e Gorla 3. 16.

Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 17, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerquetti e Crippa 3. 18, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ruttelli 3. 19 non accettato dai relatori e dal Governo.

(È respinto).

Onorevoli colleghi, non pongo in votazione l'articolo 3 perché, come sapete, gli emendamenti sono stati votati in linea di principio e dovranno essere trasmessi alle Commissioni I e V affinché esprimano i pareri di loro competenza.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dagli onorevoli Cerquetti e Crippa.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Esprimo parere contrario, in considerazione del fatto che abbiamo approvato l'esistenza di un registro delle imprese presso il Ministero del commercio con l'estero, e non presso quello della difesa.

PRESIDENTE. La copia originale è presso il Ministero della difesa.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Gli emendamenti precedenti riguardavano essenzialmente la collocazione presso il Ministero del commercio con l'estero. Comunque, la motivazione del mio parere contrario all'articolo aggiuntivo 7 che non possiamo prevedere un'altra « strozzatura », costituita da un'altra commissione, soltanto per una iscrizione che di fatto è automatica rispetto ad altri requisiti. Sono contrario, inoltre, per principio, a commissioni amministrative presiedute da magistrati; ritengo che essi si debbano occupare delle questioni di loro competenza. Se attribuiamo grande importanza a questo famoso registro, che non è altro che un elenco già attualmente esistente, introdurremo altre strozzature, attraverso la creazione di un nuovo organismo.

Se il fine è solo quello di accertare l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione, non vedo la necessità di creare una Commissione così complessa e mastodontica. Per questo motivo, anche a nome del collega Ruffini, mi dichiaro contrario all'emendamento 3-bis proposto dall'onorevole Cerquetti.

Ritengo, invece, che possa essere presa in considerazione l'ipotesi del catalogo di cui all'ultimo comma di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. In pratica, il relatore invita a ritirare la prima parte dell'articolo aggiuntivo, mentre si dichiara favorevole all'accoglimento della seconda.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Avanzo una proposta leggermente diversa.

Nonostante il fatto che il nuovo articolo che noi proponiamo recuperi, per così dire, un precedente testo del Governo, mi rendo conto che votarlo in blocco può produrre degli inconvenienti.

Su tale articolo aggiuntivo potrebbero proficuamente intervenire, anche attraverso la presentazione di subemendamenti, sia i relatori, sia il Governo, sia i

colleghi della Commissione ed anche dalla nostra parte potrebbero essere proposte delle modifiche, vista l'importanza della materia. Pertanto, avanzo la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 3-bis per consentire sia ai colleghi sia al Governo di compiere una più attenta riflessione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che un rinvio della discussione di questo articolo aggiuntivo sia quanto mai opportuna. Anche il Governo aveva avanzato una proposta di questo tipo, poi accantonata proprio al fine di evitare una ulteriore sovrastruttura, che appariva pleonastica.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Sono favorevole alla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 3-bis è pertanto accantonato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli esteri, e per quanto ricoperto da segreto, ottenuto l'assenso della Presidenza del Consiglio, concede l'autorizzazione preventiva, da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 5, per:

a) l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione e il transito di materiale bellico, ivi comprese la fornitura e la cessione all'estero di prodotti coperti da classifica di segretezza, con relative parti di ricambio; di documentazione tecnica; di diritti di brevetto; di licenze industriali di produzione e coproduzione, anche per la fabbricazione all'estero; di tecniche e metodologie atte a consentirne la fabbricazione; di prestazioni di servizio

di addestramento; di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in Italia e all'estero dei materiali bellici trattati;

b) la cessione a qualsiasi titolo o circostanza di informazioni coperte da classifica di segretezza, riguardanti studi, disegni, schemi relativi e materiale di armamenti quando non regolati espressamente da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

c) studi congiunti per collaborazioni scientificamente riguardanti materiali di armamento e loro sviluppo tecnologico;

d) la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari, in Italia e all'estero, di studi, disegni, modelli e di ogni documentazione, riferiti a materiali di armamenti che siano coperti da classifica di segretezza.

2. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni, limitazioni o a revoca in ogni momento per motivi d'interesse nazionale.

3. L'autorizzazione all'inizio delle trattative include l'autorizzazione all'esportazione di campionature per la partecipazione a gare ufficiali: l'autorizzazione deve intendersi sostitutiva del parere del Comitato di cui all'articolo 7 e viene rilasciata dal Ministro per il commercio con l'estero.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la prima parte del comma 1 con:

In conformità alle direttive di ordine generale di cui all'articolo 2 il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, e per quanto ricoperto da segreto, ottenuto l'assenso della Presidenza del Consiglio, concede l'autorizzazione preventiva.

4. 1.

PETRUCCIOLI.

Al comma 1 sostituire le parole: Il Ministro della difesa d'intesa con Ministro

IX LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (ESTERI-DIFESA) — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

degli esteri con le seguenti: Il Ministro degli esteri d'intesa col Ministro della difesa.

4. 2. ASTORI, CACCIA, AZZOLINI, STEGAGNINI.

Sostituire la prima parte del comma 1 con la seguente: Il ministro degli esteri, d'intesa con il ministro della difesa, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi indicati, ottenuto l'assenso della Presidenza del Consiglio, concede alle imprese registrate ai sensi del precedente articolo l'autorizzazione preventiva da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 5, per: .

4. 3. RONCHI, GORLA.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il ministro degli affari esteri, d'intesa con il ministro della difesa, ottenuto l'assenso della Presidenza del Consiglio rilascia alle imprese di cui all'articolo 3 l'autorizzazione preventiva da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 5 per: .

4. 4. CODRIGNANI, MASINA.

Sostituire al comma 1 le parole: concede l'autorizzazione preventiva da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 5, per *con le seguenti parole:* concede l'autorizzazione preventiva per l'inizio delle trattative a.

4. 5. MICELI, PELLEGATTA.

Sopprimere al comma 1, lettera a), le seguenti parole: l'inizio di trattative commerciali per: .

4. 6. MICELI, PELLEGATTA.

Al comma 1 lettera a) dopo la parola: materiale *sopprimere la parola:* bellico *ed aggiungere invece:* d'armamento.

4. 7. GUNNELLA.

Al comma 1 sostituire le parole: prodotti coperti da classifica di segretezza *con le seguenti:* materiali d'armamento.

4. 8. CERQUETTI, CRIPPA.

Sopprimere al comma 1 le parole: coperti da classifica di segretezza.

4. 9. CERQUETTI, CRIPPA.

Sopprimere al comma 1 il punto d) e aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: È vietata ogni forma di pubblicità di materiali di armamento.

4. 10. RONCHI, GORLA.

Sopprimere le parole: riferiti al termine della lettera.

4. 11. CERQUETTI, CRIPPA.

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:

I Ministri della difesa e degli esteri si avvalgono della consulenza tecnica di una Commissione costituita da rappresentanti degli stessi Ministeri.

4. 12. MICELI, PELLEGATTA.

Aggiungere al comma 2 le seguenti parole: da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta di uno dei ministri componenti il CISD.

4. 13. CERQUETTI, CRIPPA.

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 14. GUNNELLA.

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 15. MICELI, PELLEGATTA.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

I materiali d'armamento di cui ai commi precedenti sono quelli indicati e classificati secondo le previsioni dei precedenti articoli.

4. 16. CERQUETTI, CRIPPA.

Al termine aggiungere il seguente comma:

Le autorizzazioni per la esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento come definiti all'articolo 2 e al presente articolo, sono richieste anche qualora esse avvengano tra una unità produttiva od operativa residente in Italia ed una unità produttiva od operativa residente all'estero che siano appartenenti al medesimo proprietario ad una società in cui esista la partecipazione alla proprietà anche del soggetto iscritto nei registri di cui al precedente articolo 3. Le autorizzazioni sono necessarie anche qualora in tali scambi esteri non si dia luogo a mutamenti di proprietà delle entità scambiate, ma soggette a controllo ai sensi della presente legge.

4. 17. CERQUETTI, CRIPPA.

Aggiungere infine la seguente frase: È fatto divieto della propaganda pubblicitaria dei materiali bellici.

4. 18. CODRIGNANI, MASINA.

Aggiungere infine la seguente frase: trimestralmente il Ministro degli affari esteri riferisce al Comitato di cui all'articolo 1-bis, sulle trattative autorizzate.

4. 19. PETRUCCIOLI.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. L'emendamento Petruccioli 4. 1, sostitutivo del primo comma, anzi della prima parte del primo comma, attribuisce la responsabilità di concedere l'autorizzazione preventiva al ministro degli esteri, d'intesa con quello della difesa, invertendo quanto previsto dal testo unificato. Su questo aspetto i relatori hanno già espresso il loro parere favorevole.

Inoltre, questo stesso emendamento introduce una precisazione, stabilendo che il tutto debba avvenire in conformità alle direttive di ordine generale di cui all'articolo 2. Probabilmente si tratta di una precisazione superflua, comunque non eccessiva; quindi, anche su di essa esprimo parere favorevole.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. C'è anche un terzo elemento da prendere in considerazione. Il mio emendamento sopprime le parole: « da sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'articolo 5 ». Questo perché è nostra intenzione proporre la soppressione pura e semplice di quella Commissione.

PRESIDENTE. Faccio notare che, qualora venisse approvato l'emendamento dell'onorevole Petruccioli, risulterebbe assorbito quello Astori ed altri 4. 2.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. L'unica perplessità mi viene dal fatto che l'emendamento Petruccioli va praticamente a sopprimere la Commissione di cui all'articolo 5.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non la sopprime. Si limita a dire che non vi è sottoposizione a verifica di quella Commissione.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. L'emendamento 4. 1 va inquadrato nel complesso di tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Petruccioli. L'emendamento 4. 19, per esempio, prevede che il ministro degli esteri riferisca al CISD sulle trattative autorizzate. In questo modo il CISD, da organismo politico, diventerebbe un organismo amministrativo.

L'onorevole Petruccioli ha presentato poi un emendamento che mira alla soppressione dell'articolo 5 e un altro che, all'articolo 7, intende sopprimere le parole: « da un rappresentante del SISMI e uno del SISDE ». La *ratio* dell'articolo 5, in realtà, è quella di portare a conoscenza di una commissione interministeriale presso il Ministero degli esteri le autorizzazioni alle trattative di cui all'articolo 4. Nella discussione sulle linee generali è stato affermato che si poteva tranquillamente procedere all'autorizzazione sulla base di un'intesa tra i dicasteri della difesa e degli esteri, senza bisogno di verifica alcuna da parte di commissioni interministeriali.

A questo punto occorrerebbe, credo, un momento di riflessione sull'impianto generale della legge. Non mi sentirei, adesso come adesso, infatti, di esprimere un parere favorevole alla soppressione dell'articolo 5, pur comprendendo le ragioni dell'emendamento: infatti, si porterebbe in sede di commissione interministeriale una mole di pratiche essenzialmente amministrative.

PRESIDENTE. Potremmo limitarci agli emendamenti presentati all'articolo 4, evitando di occuparci della commissione di cui all'articolo 5. Di ciò parleremo successivamente.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Sta bene, presidente. Esprimo parere favorevole all'emendamento Petruccioli 4. 1.

PRESIDENTE. Una volta approvato l'emendamento Petruccioli 4. 1, risulterebbero assorbiti gli emendamenti Astori ed altri 4. 2, Ronchi e Gorla 4. 3, Codrignani e Masina 4. 4, Miceli e Pellegatta 4. 5 (e di conseguenza anche Miceli e Pellegatta 4. 6) e Cerquetti e Crippa 4. 8.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore Gunella 4. 7 e contrario sull'emendamento Cerquetti e Crippa 4. 9. Voglio dire a questo proposito all'onorevole Cerquetti che se fosse approvata la soppressione delle parole « coperti da classifica di segretezza » non si farebbe altro che creare confusione. Infatti, vi è materiale coperto da segreto e materiale che non lo è; ma se lo è, anche approvando l'emendamento, non cambierebbe nulla. L'emendamento Ronchi e Gorla 4. 10 è precluso. Esprimo parere contrario sull'emendamento Cerquetti e Crippa 4. 11.

Esprimo parere contrario all'emendamento Miceli e Pellegatta 4. 12, nonché all'emendamento Cerquetti e Crippa 4. 13.

Sono favorevole all'emendamento Gunnella 4. 14 soppressivo dell'ultimo comma e, conseguentemente, all'emendamento Miceli, Pellegatta 4. 15 che è identico.

Parere contrario anche agli emendamenti Cerquetti, Crippa 4. 17 e Codrignani, Masina 4. 18.

Infine, anche a nome del collega Gunnella, esprimo parere favorevole all'emendamento Petruccioli 4. 19, che dispone che il ministro degli affari esteri riferisca trimestralmente al comitato di cui all'articolo 1-bis sulle trattative autorizzate.

Desidero, altresì, anticipare il parere favorevole dei relatori all'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 5 preannunciato dall'onorevole Petruccioli, la cui approvazione farebbe naturalmente decadere tutti gli altri emendamenti allo stesso articolo 5 ai quali, comunque, già ora mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 22 gennaio 1987 l'onorevole Ronchi aveva ritirato il suo emendamento 1. 37 riservandosi di presentarne uno, di analogo contenuto, in occasione della discussione dell'articolo 4. Domando all'onorevole Gorla, cofirmatario dell'emendamento, se sia ancora di tale opinione.

MASSIMO GORLA. Sì, signor presidente. È nostra intenzione riproporre l'emendamento 1. 37.

ATTILIO RUFFINI, *Relatore per la VII Commissione*. A giudizio dei relatori un emendamento all'articolo 4 il cui contenuto corrisponda all'emendamento Ronchi 1. 37 risulta ormai precluso dall'approvazione dell'emendamento 2. 6, sempre dei colleghi Ronchi e Gorla, approvato nella seduta del 29 gennaio. Infatti, l'emendamento 1. 37 tendeva a far rientrare nella disciplina della presente legge anche le esportazioni di licenze per la produzione all'estero e la realizzazione all'estero di impianti per la costruzione di materiali di armamento; mentre l'ultimo comma del lungo emendamento 2. 6 dispone testualmente: « Sono altresì oggetto delle

disposizioni della presente legge: le prestazioni di servizi per l'addestramento, la manutenzione anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo». In definitiva, questo secondo emendamento assorbe il primo.

ENEA CERQUETTI. Il discorso dell'assorbimento, allora, dovrebbe valere per tutto l'articolo 4. I relatori avevano proposto un testo che mancava di quelle indicazioni dettagliate ora introdotte nella legge grazie all'approvazione dell'emendamento 2. 6, che ha recuperato il testo governativo. Pertanto, eccezion fatta per l'emendamento Petruccioli 4. 1, in un certo senso si potrebbe dire che tutto l'articolo 4 suona come una ripetizione.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore per la III Commissione*. Come ha già detto il collega Ruffini, a giudizio dei relatori la sostanza dell'emendamento 1. 37 risulta assorbita dall'approvazione, già avvenuta, dell'emendamento 2. 6, cioè dell'articolo 2 nel suo complesso. Non riteniamo, invece, che l'articolo 4 nel suo complesso possa essere considerato assorbito dalla nuova formulazione dell'articolo 2 e preferiamo mantenere la specificazione.

PRESIDENTE. Anche sulla scorta del chiarimento venuto dai relatori, devo considerare precluso dall'approvazione dell'articolo 2 un emendamento all'articolo 4 che riproponesse il contenuto dell'1. 37.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo nutre qualche dubbio sull'emendamento Petruccioli 4. 1 in quanto in esso si contempla il trasferimento della concessione dell'autorizzazione dal dicastero della difesa a quello degli esteri. Credo che tale trasferimento sia difficilmente attuabile per ragioni pratiche: esistono difficoltà oggettive, come hanno già detto i relatori. Di fatto, la situazione attuale è che il Ministero degli esteri risponde affermativamente ad un determinato paese ed il Mi-

nistero della difesa, dopo la risposta affermativa di quello degli esteri, esamina nel dettaglio se quel tipo di esposizione abbia certe caratteristiche o meno. Il Ministero degli esteri, quindi, non è attrezzato ad affrontare un lavoro di questo genere. Del resto bisogna tenere presente che l'autorizzazione non ha soltanto riflessi politici, ma anche burocratici ed amministrativi. La mia opposizione all'emendamento, dunque, è di tipo organizzativo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo condivide il parere dei relatori.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. L'argomento è di grande interesse, tuttavia mi sembra evidente che quando si affrontano temi relativi ad una legge che non oso definire di riforma, ma che comunque mira ad introdurre cambiamenti rispetto alla situazione attuale, non ci si può rassegnare ad accettare la realtà com'è e a non cambiare nulla: è evidente che gli uffici sono conformati sulla situazione esistente. È evidente, dunque, che il Ministero della difesa dispone delle attrezzature necessarie, e quello degli esteri no, però credo che si tratti proprio di dotare il dicastero degli esteri di queste attrezzature.

Dico ciò perché la mia convinzione è diversa da quella dell'onorevole Olcese.

La materia di cui si occupa il progetto di legge al nostro esame dovrebbe comunque fare capo al Ministero degli esteri: questa è la volontà che il legislatore sta esprimendo. Nella realtà, però, fino ad oggi, proprio in virtù degli attriti e delle inerzie nel funzionamento degli apparati burocratici, il potere del Ministero degli esteri è stato solamente nominale con la conseguenza — questo è il vero punto della riforma che va affrontato — che, in materia di commercio delle armi, non si è mai riusciti ad individuare la titolarità precisa della responsabilità politica. Chi ha la responsabilità politica, attualmente, non riesce ad esercitarla effettivamente perché vi sono pareri e opinioni dati in altre sedi; in questo modo, quando è il momento di trarre un consuntivo, i risultati sono scarsi.

Penso, quindi, che il ruolo del Ministero degli affari esteri vada rafforzato. A mio giudizio, anzi, lo stesso comitato per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento previsto dall'articolo 7 del testo unificato dovrebbe sedere non presso il Ministero per il commercio con l'estero, bensì presso quello degli esteri, in modo da dotare quest'ultimo di quelle competenze che gli consentano di esercitare i poteri ad esso attribuiti.

Comprendo le ragioni esposte, ma nostra intenzione è proprio quella di introdurre un cambiamento.

GIANFRANCO ASTORI. Le questioni sollevate dall'emendamento Petruccioli 4. 1 trovano parzialmente favorevole anche il gruppo della democrazia cristiana, tant'è vero che, insieme ad altri colleghi, sono firmatario dell'emendamento 4. 2 tendente, anch'esso, ad attribuire al ministro degli esteri, invece che a quello della difesa, il potere di concedere l'autorizzazione preventiva.

Devo tuttavia rimarcare come l'emendamento del collega Petruccioli sia parte di un disegno più organico tendente ad una riscrittura dell'intero articolo 4; riscrittura che ha suscitato perplessità anche nei relatori, i quali si sono espressi favorevolmente su alcuni emendamenti, negativamente su altri.

Sulla base di questa circostanza, il mio gruppo sente il bisogno di compiere una più attenta riflessione sull'articolazione complessiva delle proposte avanzate dal gruppo comunista. Inoltre, data la rilevanza della materia oggetto dell'emendamento in questione, ritengo che esso dovrebbe essere votato a scrutinio segreto ed avanzo in tal senso formale richiesta.

MASSIMO GORLA. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento Petruccioli che concorda, nella sostanza, con quello da me presentato.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta avanzata dal gruppo della democrazia cristiana, l'emendamento Petruccioli 4. 1

sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Petruccioli 4. 1, sul quale vi è il parere favorevole dei relatori e contrario del Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché le Commissioni non sono in numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, rinvio di un'ora la seduta.

Convoco gli uffici di presidenza congiunti per una valutazione sul seguito dell'iter del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,35.

**PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE**

ATTILIO RUFFINI

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, gli uffici di presidenza delle due Commissioni in seduta congiunta hanno concordato sull'opportunità di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di giovedì 12 febbraio, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 11,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**